

RAFFRONTO

<p>LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE</p>	<p>PROPOSTA DI LEGGE N. 370/10[^]</p> <p>DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:</p> <p><i>“Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione”</i></p>
<p>L.R. n.21 del 5 luglio 2016</p> <p>Art. 1 bis (Dilazione del pagamento in materia tributaria)</p>	<p>Art.1 Abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21</p>
<p>1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>L.R. n.3 del 6 febbraio 2018</p> <p>Art. 2 (Beneficiari dei contributi.)</p>	<p>Art.2 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3</p>
<p>1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).</p>	<p>1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).</p>
<p>L.R. n. 5 dell'8 febbraio 2018.</p> <p>Art.11 Comunicazioni al Registro delle imprese.</p>	<p>Art.3 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5</p>

<p>1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.</p>	<p>1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'Ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività.</p>
<p>2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.</p>	<p>2. L'Ufficio del registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste per l'iscrizione al Registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.</p>
<p>3. Le CCIAA procedono alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie di cui al comma 1 dell'articolo 10. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>